COMUNE DI CANALE

PROVINCIA DI CUNEO

R E G O L A M E N T O

PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DELLE AREE COMUNALI PER LA ISTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DEI CIRCHI EQUESTRI.

TITOLO I

NORME di CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Origine e scopo del regolamento.

Il presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del penultimo comma dell'art. 9 della Legge 18.03.68, n° 337, disciplina la concessione delle aree per l'istallazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, dei circhi equestri e di ogni altra concessione di suolo pubblico per ogni eventuale manifestazione.

ART. 2 - Definizione di spettacoli viaggianti.

Sono considerati "spettacoli viaggianti" a norma dello art. 2 della Legge 18.03.1968, n° 337, le attività spettacolari e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto od al chiuso, ovvero i parchi di divertimento permanenti.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente regolamento gli apparecchi automatici e semi automatici da trattenimento.

ART. 3 - Aree comunali.

Le aree comunali disponibili a tale scopo sono indicate nell'apposito allegato "A".

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche per altri scopi.

La concessione delle aree per l'istallazione delle attività di cui l'art. 1 viene disposta dal Sindaco o suo delegato dal quale dipende il servizio competente.

Le concessioni delle aree si intendono accordate, fatti salvi i diritti di terzi interessati.

L'Amministrazione Comunale di Canale e manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione concessa, dal suo uso e funzionamento.

ART. 4 - Aree private.

Qualora aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al 1° c. dell'art. 3 del presente regolamento sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente regolamento.

ART. 5 - Richiamo alle Leggi.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, circhi equestri, parco di divertimento, ecc. , che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U. della legge di P.S. 18.06.31, n° 773, dagli artt. 122 e seguenti del regolamento 6.05.40, n° 635 e della Legge 18.03.68, n° 337, fatte salve le dispo-

sizioni di cui al D.M. 20.12.28, al T.U. 27.07.34, n° 1263, al D.P.R. 20.02.54, n° 320 e dal D.P.R. 24.07.77, n°612.

ART. 6 - Durata delle manifestazioni.

L'Amministarzione Comunale determinerà preventivamente la prtecisa durata di ogni manifestazione, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

ART. 7 - Divieto di occupare le aree prima della concessione.

Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi divertimento, ecc., prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione pecuniaria determinata dall'Amministrazione Comunale nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà all'Amministrazione concedente, valutate le circostanze, di escludere l'esercente della concessione per un periodo di anni 3 (tre).

ART. 8 - Riconsegna delle aree.

Nessuna modifica od alterazione potrà essere apportata all'area senza preventiva autorizzazione del concedente.

E' fatto comunque obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

Ogni modificazione od alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune provvederà a fare eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4.02.15, n° 148, negando ulteriori concessioni, per il periodo di anni 3 (tre) all'inadempiente.

Le operazione di nettezza del suolo pubblico comprese quelle di asporto dei rifiuti solidi urbani sono demandate al servizio raccolta rifiuti Comunale ed addebitate forfettariamente all'utente contestualmente al canone dovuto per il plateatico.

ART. 9 - Revoca delle concessioni per ragioni di P.S.

E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubbluca sicurezza o di ordine pubblico o di eventi eccezionali che costringono il Comune a dover disporre dell'area data in concessione.

L'autorizzazione può essere revocata anche quando nello svolgimento dell'attività si verifichino o si accertino circostanze tali che, se verificatesi od accertate prima del rilascio della concessione, avrebbero determinato il rifiuto dell'autorizzazione stessa.

La revoca suddetta da diritto solo allo sgravio delle tasse pagate ed in rapporto al mancato uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 10 - Decadenza della concessione.

Qualora il concessionario non occupi l'area entro la data fissata nella concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'iteressato possa avanzare diritti di sorta, purchè il fatto non sia dovuto a motivo grave e tempestivamente portato a conoscenza, in difetto di tale adempimento saranno applicate sanzioni pecuniarie nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge ed esclusione dalle concessioni per un periodo di anni 2 (due).

ART. 11 - Oneri del concessionario.

Tutte le spese relative al rilascio della concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impanti, sono a carico del concessionario.

ART. 12 - Sistemazione delle carovane.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli Agenti Municipali.

I titolari sono tenuti ad allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti utilizzando, se disponibili, i contenitori appositamente dislocati in loco dal servizio di nettezza urbana comunale.

Per l'allontanamento dei rifiuti gli interessati dovranno usare involucri di plastica onde evitare che i medesimi si possano spandere all'interno dei contenitori.

E' vietatato il cumulo dei rifiuti all'esterno dei contenitori.

Il costo di tale servizio sarà addebitato all'utente contestualmente al canone per il plateatico.

ART. 13 - Tassa di occupazione suolo pubblico.

Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare l'area è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dei singoli concessionari degli importi determinati da l'Amministrazione Comunale e dettagliatamente previsti per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quali anticipati acconti degli oneri tributari riguardanti specificatamente la tassa occupazione spazii ed aree pubbliche, allacciamento alla rete idrica, e, se del caso, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 14 - Imprese di nazionalità straniera.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento e devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 della Legge 18.03.68, n° 337.

TITOLO II

SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 15 - Concessioni delle aree alle singole attività dello spettacolo viaggiante (art. 6 Legge 337/68).

Per ottenere la concessione di aree per l'istallazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali, ecc., gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sinaco, almeno 60 (sessanta) gg. prima del giorno in cui dovranno iniziare l'attività.

Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno oltre il predetto termine od in modo difforme da quanto stabilito nei successivi art. .

ART. 16 - Domanda.

Nell'istanza in bollo, da presentarsi al Sindaco, corredata dal numero di C.F., debbono essere inoltre indicati:

a) - generalità complete del richiedente, sua residenza e eventuale altro recapito;
b) - periodo per il quale si richiede la concessione;
c) - precisa denominazione dell'attrazione da istallare, risultante dall'autorizzazione ministeriale (o de l'autorizzazione al commercio) e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa;
d) - le precise dimensioni dell'attazione (lunghezza e larghezza) nel massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto sulla superficie di impianto, oppure, se maggiore, la superficie comprensiva delle pedane perimetrali, ed, infine, a parte, le dimensioni della cassa (per le attarzioni di tipo circolare è sufficiente l'indicazione del diametro della massima sporgenza);
e) - dimensioni di ingombro della/e carovana/e, dei carri attrezzi ed il loro numero.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) - fotocopia dell'autorizzazione di agibilità rilasciata dal Ministero del Turismo e dello spettacolo ai sensi della legge n° 337/68, o, per i padiglioni dolciarii, bachi fotocopia dell'autorizzazione al commercio valida al momento della presentazione della domanda;

2) - solo nel caso di attrazionenon ancora contemplata ne l'elenco del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, dichiarazione di un'organizzazione sindacale di categoria attestante che il titolare ha presentato richiesta agli organi competenti per l'inclusione di detta attrazione nel su indicato elenco;

3) - fotografia dell'attrazione in caso di novità;

La mancata indicazione del numero di C.F. e/o la mancata presentazione di uno degli allegati richiesti, rende nulla la domanda.

ART. 17 - Padiglioni dolciarii.

I padiglioni dolciarii, intendendosi per tali gli abituali frequentatori dei parchi divertimenti, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori del parco divertimenti ed inseriti nell'area e/o nelle immediate adiacenze del parco divertimenti stesso.

Essi soggiacciono a tutte le norme del presente regolamentoin quanto compatibili, ed a quelle del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Non sono compresi nel riconoscimento di cui al presente articolo gli abituali frequentatori dei mercati settimanali di Canale.

ART. 18 - Istruttoria delle domande.

Per ogni concessionario dovrà essere presentata apposita domanda.

Il rilascio delle concessioni viene fatto dal Sindaco, o suo delegato, obbligatoriamente sentita la commissione successivamente indicata, al fine di giungere ad una auspicabile intesa su tutte le questioni che al riguardo possono presentrasi.

La commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, Presidente assistito dal Comandante dei VV.UU., o suo delegato, dai membri designati dallè associazioni sindacali o di categoria dello spettacolo viaggiante riconosciute a livello nazionale, di cui uno solo per organizzazione avente diritto al voto in caso di tale necessità e da un rappresentante del commercio ambulante.

I componenti di ciu sopra saranno convocati dal Sindaco o suo delegato in tempo utile e comunque almeno 45 gg. prima dell'apertura del parco.

I lavori della commissione saranno in seduta aperta; chiunque è libero di seguirli senza diritto alla parola o di interferire; chi non ottempererà a tale disposizione sarà allotanato dall'aula.

Le decisioni della Commissione saranno validamente adottate a maggioranza dei votanti, a parità dei voti prevale il voto del Presidente; i rappresentanti non in possesso di delega scritta della propria associazione non avranno diritto di

voto; le decisioni saranno validamente adottate anche se i rappresentanti sindacali diserteranno la seduta.

Per le concessioni non riguardanti parchi tradizionali provvede l'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni.

L'assegnazione delle concessioni viene fatta dall'Autorità Comunale d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria in base ai seguenti criteri:

1) - l'assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al successivo art. 20, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
2) - rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti;
3) - assegnazione "una-tantum" ad attrazioni costituenti le "novità" di cui al successivo art. 22;
4° - assegnazione, valutabile anno per anno, per eventuali esigenze di completamento parco (da effettuarsi per quanto possibile in base alla graduatoria di cui al 2° c. dell'art. 20) e per i padiglioni d'entrata di cui al successivo art. 23.

L'assegnazione di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

ART. 20 - Requisiti.

Pel l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazioni si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza determinata dalla seguente scaletta:

a) - maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione;
b) - maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fà domanda;
c) - maggiore anzianità di appartenenza alla categoria;
d) - novità dell'attrazione presentata;
e) - eventuale residenza nel comune, nella provincia, nella regione.

Dopo la scelta delle attrazioni a cui verranno rilasciate le concessioni, la Commissione di ciu all'articolo 18 2) c. silerà una graduatoria delle Ditte escluse in modo da formare un elenco di mestieri in aspettativa.

I titolari di tali attrazioni, fermo restando l'obbligo di continuare a presentare regolare istanza in bollo nei successivi anni, saranno i primi ad avere la concessione qualora si addivenisse ad un allargamento dell'area disponibile o mancasse un mestiere simile (avente cioè eguale classificazione nell'apposito elenco ministeriale), e ciò al fine di formare e presentare un parco divertimenti organico e funzionale.

ART. 21 - Anzianità di frequenza

L'anzianità di frequenza è un connubbio inscindibile tra due entità (mestiere più titolare), quinid strettamente personale; essa viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che , lanuova attrazione non superi del 10% le dimensioni di ingombrodi quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni simili già concessionarie nel parco (vedi allegato C) e non causi danneggiamenti ad attrazioni già inserite nelo stesso parco.

Per le piccolissime attrazioni è previsto il cambio di mestiere solo all'interno del suo raggruppamento con le modalità di cui al comma precedente.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa, può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri e validi motivi e preventivamente notificata al Comune almeno 15 (quindici) gg. prima dell'apertura del parco divertimenti.

L'inosservanza del precedente dispositivo comporterà l'esclusione dal parco divertimenti per i successivi due anni.

La rinuncia per qualsiasi motivo giustificata per due anni consecutivi comporta comunque la perdita dell'anzianità di frequenza.

Soltanto in caso di decesso, di invalidità di lavoro o di raggiunti limiti di età pensionabile del titolare, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante, inteso come suo famigliare convivente e cooperante da almeno 5 (cinque) anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione; in caso di mancanza di uno dei requisiti, al Commissione vaglierà il caso usando un criterio equo, basandosi ed uniformandosi alle regole del Codice Civile e del Diritto di Famiglia.

ART. 22 - Attrazioni novità.

In relazione all'area effettivamente disponibile è auspicabile mantenere nel parco divertimenti uno spazio a disposizione delle attrazioni costituenti "novità" intendendo per tali quelle attrazioni che non sono costituite semplicemente da una o più varianti, ma da sotanziali innovazioni.

In caso di più richiedenti per analoghe attrazioni sarà effettuata una rotazione in rapporto ai requisiti attribuibili ad ogni singolo titolare.

In assenza di domande riguardanti novità lo spazio disponibile verrà assegnato ad altri richiedenti con normali attrazioni secondo quanto previsto al punto 4) dell'art. 19.

ART. 23 - Padiglioni d'entrata

L'assegnazione delle concessioni per attrazioni denominate "padiglioni d'entrata" definite dall'apposito elenco Ministeriale verrà fatta in relazione all'area disponibile ed alle necessità di organico.

In caso di più richiedenti per analoga attrazione sarà effettuata una rotazione in rapporto a requisiti attribuibili ad ogni singolo titolare.

ART. 24 - Inserimento giovanile.

L'Amministrazione Comunale, d'intesa con le OO.SS. di categoria, vaglierà e cercherà di favorire, nel limite del ragionevole e del possibile, le domande presentate da persone giovani alle prime esperienze di lavoro autonomo, accordando la preferenza a chi risulti essere senza alternativa di lavoro non essendo in possesso di altre autorizzazione per diverso mestire.

ART. 25 - Società, Consorzi di attrezionisti, Cooperative.

Sono riconosciute e vengono accettate le domande relative a Società, Consorzi di attrazionisti, Cooperative, purchè sia allegata alla domanda la fotocopia dell'atto pubblico costitutivo e purchè nella domanda siano contenute la ragione sociale e la denominazione esatta della Società, Consorzio o Cooperativa.

ART. 26 - Invio delle Concessioni.

L'assegnazione o la negazione delle concessioni va inviata agli interessati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della manifestazione, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia porterà all'esclusione da ulteriori concessioni peri futuri parchi fino ad un massimo di due anni, quanto sopra verrà stabilito dall'Autorità Comunale.

Contro la negata concessione dell'autorizzazione allo impianto è ammesso il ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della notifica.

L'istanza in bollo dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere precisi e validi motivi per cui si ricorre, saraà compito dell'Amministrazione Comunale, dare un parere definitivo.

ART. 27 - Divieto di sub-concessione.

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad istallare l'impainto per il quale ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione o combinazione che, comunque congeniata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immedita revoca della concessione e la perdità dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario.

La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata

dall'Autorità Comunale.

ART. 28 - Rappresentanza.

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Sindaco la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo di rappresentanza, le generalità e l'indirizzo del rappresentante.

La comunicazione di cui al comma precedente va effettuata con lettera raccomandata.

Copia di tale lettera deve essere esibita dal rappresentante ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, unitamente all'autorizzazione del rappresentato.

L'Autorità Comunale, valuterà se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza.

Il rappresentante opera in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'attrazione che non invia la comunicazione di ciu al 1° comma del presente articolo o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussita la comprovata necessità, violando lo spirito del presente Regolamento, incorrerà nella immediata revoca della concessione e nella esclusione da ulteriori concessioni per i futuri parchi, per un periodo di due anni.

Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedente anche il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente in altro luogo, attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla-osta durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

ART. 29 - Impianto e spianto dei mestieri.

Nessuna attrazione può essere impiantaa nel Parco dopo il giorno fissato per l'apertura dello stesso, nè spiantata prima del giorno fissato per la sua chiusura, salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte della Autorità Comunale, sentite le OO.SS. di categoria.

I trasgressori incorrono nella esclusione da ulteriori concessioni per i futuri Parchi per un periodo di 2 (due)anni.

E' fatto altresì divieto di entrare nel Parco con motrici e rimorchi per spiantare il mestiere prima dell'orario di chiusura stabilita per il Parco.

I trasgressori saranno puniti con sanzione pecuniaria e, in caso di recidiva, incorreranno nella sanzione della esclusione per due anni dal Parco.

30 - Limitazione dei suoni.

In tutti i Parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonchè ogni rumore non strettamente indispensabile per il funzionamento dei vari mestieri, dovrà essere del tutto moderato

e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione Comunale (allegato"B") sentite le OO.SS. di categoria.

I trasgressori saranno puniti, per le prime due infrazioni, con sanzioni pecuniarie nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre alla terza infrazione sarà revocata la concessione in atto e si determinerà l'esclusione per anni due da tutti i parchi divertimento allestiti dal Comune.

31 - Diritti del Concessionario.

Il Concessionario ha diritto ad essere sistemato nel recinto del Parco Divertimenti o, per i padiglioni dolciari, nelle immediate vicinanze e nella posizione che gli compete in base alla anzianità di frequenza.

Il medesimo può fare una richiesta di miglioria e richiedere una verifica qualora il suo diritto di anzianità fosse da egli ritenuto non giustamente considerato.

ART. 32 - Periodo di franchigia.

E' vietata la concessione di aree pubbliche per l'istallazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante e sarà ostacolato con ogni mezzo la formazione di parchi divertimento su aree private per un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni parco divertimento tradizionalmente organizzato nel territorio comunale.
Fanno eccezione le singole attrazioni inserite in manifestazioni particolari delle frazioni o di quartiere, che creeranno solo titolo eventuale di anzianità nelle singole manifestazioni.

Il periodo di cui sopra è ridotto a giorni 30 (trenta) nel caso in cui l'istallazione precedente il parco tradizionale riguardi il circo equestre od uno spettacolo circense.

ART. 33 - Concessione delle aree ai Parchi di Divertimento.
(art. 7 Legge 337/68)

Per ottenere la concessione di aree per l' istallazione dei parchi divertimento, gli interessati o gli organizzatori di spettacoli viaggianti debitamente autorizzati, dovranno presentare domanda al Sindaco almeno 30 (trenta) giorni prima dell'istallazione dell'attrezzature in competente bollo.

La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

La concessione di aree di cui al presente articolo non può essere fatta in occasione di fiere, feste patronali ecc. e nei 2 (due) mesi precedenti.

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Gli interessati entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione dovranno provvedere al versamento di cui al precedente art.13.

TITOLO III

CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI CIRCENSI IN GENERE

ART. 34 - Concessione delle aree ai circhi ed agli spettacoli circensi.

Per ottenere la concessione di aree per l'istallazione dei circhi equestri e degli altri spettacoli circensi, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno 2 (due) mesi prima del giorno in cui dovranno iniziare l'attività con il versamento cauzionale di £. 200.000 se di capienza fino a 200 posti a sedere e di £. 500.000 se di capienza superiore.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto archiviate quelle domande la cui data di presentazione preceda di oltre 12 (dodici) mesi la prevista data di inizio dell'attività, e/o richiedano un periodo di agibilità entro il quale situare discrezionalmente il periodo di effettiva permanenza, superiore a gg. 30 (trenta).

Detta istanza dovrà essere presentata in conformità a quanto previsto al precedente art. 16 c. 1^.

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione della concessione salvo casi di forza maggiore debitamente documentata.

Il mancato adempimento a detto termine porterà su decisione dell'Autorità Comunale all'incameramento della Cauzione ed eventualmente all'esclusione da ulteriori concessioni per un periodo massimo di 4 (quattro) anni.

Le singole concessioni, rilasciate sempre e comunque in conformità a quanto previsto al 2^comma dell'art. 32 del presente regolamento, avranno la durata massima di gg.15 (quindici) salvo proroga, la quale, potrà essere concessa a seguito di istanza motivata dal concessionario da presentarsi prima della scadenza della primitiva concessione, purchè non siano violate le disposizioni del successivo art. 35.

ART. 35 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni e periodi di franchigia.

Se è già stata rilasciata una concessione ad uno spettacolo appartenete alla categoria dei circhi equestri, non ne potrà essere rilasciata una seconda ad un'altro spettacolo della stessa categoria per il periodo decorrente dal trentesimo giorno precedente quello della data di inizio degli spettacoli del primo circo al trentesimo giorno seguente.

Analogo criterio verrà adottato per quanto riguarda il periodo di franchigia che dovrà essere osservato per l'istallazione di due spettacoli apparteneti alla categoria degli

altri spettacoli circensi (arene acrobatiche, safari, ecc.).

In caso di più richiedenti per dette concessioni che ricadrebbero in uno dei periodi di franchigia di cui ai precedenti commi, l'assegnazione sarà accordata al richiedente che avrà presentato per primo la relativa domanda.

Ai fini del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche per le occupazioni di suolo privato, del demanio e del demanio comunale dovrà essere presentata domanda al Sindaco alla quale dovrà essere allegata la relativa autorizzazione del proprietario dell'area interessata.

ART. 36 - Obblighi e condizioni.

Le concessioni in parola sono subordinate all'osservanza dei seguenti obblighi e condizioni da parte del concessionario:

1) - divieto assoluto di sub-concessione, salvo autorizzazione del Comune, sentito il parere dell'Ente Nazionale Circhi;

2) - l'uso di altoparlanti ed amplificatori è consentito a basso volume e solo all'interno del circo e dello spettacolo circense;

3) - l'attività serale potrà essere autorizzata secondo le prescrizioni dell'autorità di P.S.;

4) - il Comune declino ogni responsabilità in caso di danni verso terzi e diritti e ragioni degli stessi;

5) - il concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione de l'autorizzazione dovrà provvedere al versamento dell'importo di cui al precedente art. 13;

6) - il concessionario prima dell'insediamento della propria attrazione, deve presentare alla Soc. appaltatrice N.U.R.R. richiesta del servizio, da compilarsi su apposito modulo fornito dalla azienda stessa; sulla base di detta richiesta l'azienda impone immediatamente al concessionario il pagamento degli importi relativi alla tassa di N.U.R.R. e di plateatico.

Il Comune subordina comunque il rilascio del permesso di occupazione del suolo pubblico all'esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento all'azienda delle tariffe in questione nonchè delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicita e pubbliche affissioni.

Il concessionario risponderà di eventuali danni al patrimonio pubblico.

L'Amministrazione Comunale terrà a disposizione il versamento cauzionale di cui al 1^comma dell'art. 34 che sarà restituito subito dopo lo sgombero del suolo avuto in concessione, sempre chè siano state rispettate scrupolosamente le condizioni e gli obblighi stabiliti, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Eventuali inadempienze da parte dei circhi saranno segnalate all'Ente Nazionale Circhi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - Sanzioni.

Le inadempienze alle norme del presente Regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale nei modi previsti dalla legge 689/81; per quelle che rivestono particolare gravità, sarà inoltre applicabile la revoca della concessione e l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio Comunale.

ART. 38 - Richiami.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18.03.68 n° 337, nel T.U. delle Leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre Leggi che disciplinani la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento, nonchè le norme antincendi, di tutela dei diritti d'autore, di ossevanza di particolari discipline previste dal Codice Civile o da altre leggi normali e tributarie, gli usi e consuetudini locali.

ALLEGATO " A "

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la concessione delle aree comunali destinate all'istallazione dello spettacolo viaggiante, si indicano le aree utilizzabili:

1° - P.zza Trento T.

2° - P.zza Europa

ALLEGATO " B "

In tutti i parchi di divertimento, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle seguenti ore:

a) - Perodo invernale - dal 1° Ottobre
al 1° Maggio

dalle ore 9,00 alle 12,00
" " 15,00 " 22,00

b) - Periodo estivo - dal 1° Maggio
al 30° Settembre

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
" " 15,00 " " 24,00

In base al vigente Regolamento di Polizia Urbana il volume del diffusore non deve comunque arrecare, anche nelle ore in cui è consentito l'uso, eccessivo disturbo ai cittadini abitanti nelle piazze e nelle vie vicine.

ALLEGATO " C "

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme le attrazioni si intendono così ripartite:

a) GRANDI ATTRAZIONI

ottovolante, autopiste, autodromi (o scooter), go-karts e simili;

b) MEDIE ATTRAZIONI

1) per adulti: gabbie volanti, ruota panoramica, globo e muro della morte, treno fantasma, rotor, micropista, giostra aerea, giostre varie per adulti ed attrazioni similari;

2) per bambini: giostre per bimbi non superiori a mt. 11 di diametro;

c) PADIGLIONI DI ENTRATA

presentazioni fenomeni viventi, spettacoli di animali ammaestrati e di arte varia, labirinti a cristalli e con specchi umoristici, illusioni ottiche, e tutti i padiglioni nei quali lo spettatore non prende parte attiva allo spettacolo, ma vi assiste;

d) ROTONDE A PREMIO

e) TIRI A SEGNO

f) BANCHI TORRONE e dolciumi vari

g) PICCOLI MESTIERI

pugnometro, piantachiodi, cinemacchinetta, oroscopi, gru ecc....

I N D I C E

TITOLO I - Norme generali

Art. 1°- Origine e scopo del regolamento pag. 1
2°- Definizione di spettacoli viaggianti 1
3°- Aree comunali 1
4°- Aree private 1
5°- Richiamo alle leggi 1
6°- Durata delle manifestazioni 2
7°- Divieto di occupare le aree prima della concessione 2
8°- Riconsegna delle aree 2
9°- Revoca delle concessioni per ragioni di P.S. 2
10°- Decadenza della concessione 3
11°- Oneri del concessionario 3
12°- Sistemazione delle carovane 3
13°- Tassa di occupazione suolo pubblico 3
14°- Imprese di nazionalità straniera 4

TITOLO II - Spettacolo viaggiante

Art. 15°- Concessioni delle aree alle singole attivita dello spettacolo viaggiante 4
16°- Domanda 4
17°- Padiglioni dolciari 5
18°- Istruttoria delle domande 5
19°- Criteri per l'assegnazione delle concess. 6
20°- Requisiti 6
21°- Anzianità di frequenza 7
22°- Attrazioni novità 7
23°- Padiglioni d'entrata 7
24°- Inserimento giovanile 8
25°- Società, Consorzi di attrazionisti, Cooperative 8
26°- Invio delle concessioni 8
27°- Divieto di sub-concessione 8
28°- Rappresentanza 9
29°- Impianto e spianto dei mestieri 9
30°- Limitazione dei suoni 9
31°- Diritti del concessionario 10
32°- Periodo di franchigia 10
33°- Concessioni delle arre ai Parchi Divert. 10

TITOLO III - Circhi equestri e spettacoli circensi in genere

Art. 34°- Concessione delle aree ai circhi ed agli spettacoli circensi 11
35°- Criteri per l'assegnazione delle concess. e periodi di franchigia 11

Art. 36°- Obblighi e condizioni 12

TITOLO IV - Disposizioni finali

37°- Sanzioni 12
38°- Richiami 12

ALLEGATI

"A" - Aree utilzzabili
"B" - Orario per diffusione a mezzo altoparlanti
"C" - Ripartizione attrazioni
"D" - Anzianità di frequenza
"E" - Anzianità di attesa